



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 14 del 3 Settembre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 59/A inerente l' abrogazione dei commi 7 e 8, art. 102 N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE n. 77/A inerente le date dell'Attività Agonistica Ufficiale nella stagione sportiva 2020/2021;

COMUNICATO UFFICIALE n. 78/A inerente l'osservanza dei protocolli sanitari;

COMUNICATO UFFICIALE n. 79/A inerente la modifica dell'art.21, comma 7, del C.G.S..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 27 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Decreto Interministeriale per l'erogazione dell'indennità ai lavoratori sportivi - Giugno 2020

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

POSTICIPO INIZIO COPPA CALABRIA

Si informa che l'inizio della Coppa Calabria viene posticipato a domenica 27 settembre 2020.

POSTICIPO INIZIO COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Si informa che l'inizio della Coppa Italia di Calcio a Cinque viene posticipato a sabato 26 settembre 2020.

POSTICIPO INIZIO CAMPIONATI CALCIO A CINQUE Serie C1 e C2

Si informa che l'inizio dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie C1 e C2 viene posticipato a sabato 10 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n° 87/A del 3 ottobre 2019 in materia di contributo di solidarietà dovuto per le cessioni definitive di contratto in ambito nazionale;
- vista la circolare FIFA n° 1709 del 13 febbraio 2020 che istituisce le nuove norme in materia di contributo di solidarietà FIFA, applicabile anche ai trasferimenti domestici a partire dal 1° settembre 2020;
- preso atto che il Consiglio Federale, nella riunione del 25 giugno 2020 si è espresso di conseguenza per l'abrogazione, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, della normativa interna sul contributo di solidarietà di cui all'art. 102, commi 7 e 8, delle N.O.I.F.;
- preso atto, altresì, della delega conferitagli in merito dal Consiglio Federale;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell'art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/A

ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Il Consiglio Federale, nella riunione del 31 agosto 2020, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

<u>SERIE A</u>	inizio	20 settembre	2020
	termine	23 maggio	2021

<u>COPPA ITALIA</u>	finale	19 maggio	2021
---------------------	--------	-----------	------

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

<u>SERIE B</u>	inizio	26 settembre	2020
	termine	7 maggio	2021

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

<u>SERIE C</u>	inizio	27 settembre	2020
	termine	25 aprile	2021

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

<u>SERIE A FEMMINILE</u>	inizio	22 agosto	2020
	termine	23 maggio	2021
<u>SERIE B FEMMINILE</u>	inizio	13 settembre	2020
	termine	23 maggio	2021
<u>COPPA ITALIA FEMMINILE</u>	finale	30 maggio	2021

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

<u>SERIE D</u>	inizio	27 settembre	2020
	termine	maggio	2021 (da definire)
<u>COPPA ITALIA SERIE D</u>	inizio	20 settembre	2020
	termine	maggio	2021 (da definire)
<u>CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES</u>	inizio	10 ottobre	2020
	termine	maggio	2021 (da definire)
<u>SERIE C FEMMINILE</u>	inizio	11 ottobre	2020
	termine	16 maggio	2021
<u>COPPA ITALIA FEMMINILE</u>	inizio	20 settembre	2020
	termine	30 maggio	2021
<u>SERIE A MASCHILE CALCIO A CINQUE</u>	inizio	10 ottobre	2020
	termine	17 aprile	2021
	Finale Play-Off (eventuale gara 5)	10 giugno	2021
<u>SERIE A2 MASCHILE CALCIO A CINQUE</u>	inizio	17 ottobre	2020
<u>SERIE B MASCHILE CALCIO A CINQUE</u>	inizio	17 ottobre	2020

SERIE A FEMMINILE CALCIO A CINQUE

inizio	18 ottobre	2020
termine	14 marzo	2021
Finale Play-Off (eventuale gara 3)	6 giugno	2021

SERIE A2 FEMMINILE CALCIO A CINQUE

inizio	18 ottobre	2020
--------	------------	------

UNDER 19 MASCHILE CALCIO A CINQUE

inizio	1 novembre	2020
--------	------------	------

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 agosto 2020;

Premesso

- quanto disposto con il C.U. n. 210/A dell'8 giugno 2020 con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020;

- che le società professionistiche e le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision sono tenute, nella stagione sportiva 2020/2021, all'osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti;

- che è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche nonché le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision osservino rigorosamente i su indicati Protocolli Sanitari e pertanto si ritiene opportuno prorogare per la stagione sportiva 2020/2021 la disciplina sanzionatoria speciale relativa alla violazione di tali protocolli sanitari già individuata per la stagione sportiva 2019/2020 con il C.U. 210/A dell'8 giugno 2020;

tutto ciò premesso

h a d e l i b e r a t o

(Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari)

1. Le società professionistiche e le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision sono tenute all'osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti. In caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), c) e g), del C.G.S. della FIGC. La gravità della

violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19.

2. Se dalla violazione di cui al comma 1, scaturisce la positività al Covid-19 (“Covid+”) di un componente del Gruppo Squadra, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, il fatto è punito con la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. h), del C.G.S. della FIGC.
3. Se viene accertato che i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono stati posti in essere al fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione sportiva, ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ovvero comunque di incidere sull’esito del campionato di competenza, il fatto è punito con la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i), del C.G.S. della FIGC.
4. Le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del C.G.S. della F.I.G.C., secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilità delle società concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del C.G.S. della FIGC.
5. Per le violazioni di cui ai commi precedenti, l’azione disciplinare è esercitata dal Procuratore federale, ai sensi della Parte II, Titolo V, Capo II, del C.G.S. della F.I.G.C.
6. La presente norma si applica ai fatti commessi nella stagione sportiva 2020/2021 e per le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision comunque ai fatti commessi successivamente alla pubblicazione del presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 agosto 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 7 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica al comma 7 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Testo attuale	Nuovo testo
Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici	Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici
<p>7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.</p>	<p>7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.</p>

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 27 – 2020

**Oggetto: Decreto Interministeriale per l'erogazione dell'indennità ai lavoratori sportivi –
Giugno 2020 –**

Con Comunicato Stampa n. 193 del 27 agosto 2020, il Ministero dell'Economia e Finanze – MES – ha dato notizia della firma del Decreto Interministeriale con il quale sono state definite le modalità di erogazione dell'indennità di 600,00 euro per i lavoratori sportivi relativa al mese di giugno 2020, in attuazione dell'art. 12 del D.L. "Agosto".

Nel Decreto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, viene, tra l'altro, affermato che l'indennità è riconosciuta in modo automatico, senza dover ripresentare apposita domanda, per coloro che già ne hanno beneficiato nel periodo precedente (marzo, aprile e maggio 2020).

Per i soggetti che, invece, ne fanno richiesta per la prima volta, verrà messa a disposizione sul sito della Sport e Salute S.p.A., una piattaforma per registrare ed inviare la documentazione necessaria, cioè l'autocertificazione attestante l'esistenza del rapporto di collaborazione già prima del 23 febbraio 2020 e di non aver percepito altro reddito da lavoro o reddito di cittadinanza.